

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2014-93 del 18/12/2014
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Arpa Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina.
Proposta	n. PDEL-2014-82 del 13/10/2014
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Tibaldi Stefano
Responsabile del procedimento	Ferrari Carla Rita

Questo giorno 18 (diciotto) dicembre 2014 (duemilaquattordici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed ARPA Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Adriatico, in attuazione dell’art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina.

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha istituito un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;
- che il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall’art. 17 della Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la suddetta Direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell’ambito della regione del mar Mediterraneo e relative sottoregioni;
- che il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sulla base della Direttiva europea 2008/56/CE, ha designato il Ministero per esercitare la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal Decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsto dalla citata Direttiva;
- che l’art. 11, comma 3 bis del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato della Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che “l’Autorità competente, per l’attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare accordi con le Agenzie Regionali per l’Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con i soggetti pubblici, tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata”;
- che il Ministero dell’Ambiente ha stipulato in data 18/12/2014 con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241 del 1990, nel quale si concorda di affidare l’attuazione dei Programmi di monitoraggio alle ARPA, art. 2 comma 3;
- che il Ministero, con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva all’art 4, comma 2, lett. b) ha ritenuto, in qualità di Autorità competente ed in accordo con le Regioni, di organizzare le attività a livello delle Sottoregioni: Mediterraneo occidentale, Ionio e Adriatico;

CONSIDERATO:

- che come previsto dall’Accordo tra Ministero e Regioni, per ciascuna Sottoregione deve essere individuata tra le Agenzie referenti ciascuna sottoregione un’Agenzia Regionale

Ambiente Capofila avente funzione di coordinamento tecnico-operativo e economico nella realizzazione delle attività previste dai Programmi di Monitoraggio, e che pertanto le Agenzie regionali hanno provveduto ad organizzarsi scegliendo un Capofila per ogni Sottoregione;

- che le tre Agenzie Capofila per le tre Sottoregioni sono rispettivamente: ARPA Liguria per la Sottoregione Mediterraneo Occidentale, ARPA Calabria per la Sottoregione Ionica ed ARPA Emilia-Romagna per la Sottoregione Adriatico;
- che ognuna delle ARPA Capofila provvede alla sottoscrizione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di una Convenzione relativa alla propria Sottoregione di riferimento;
- che successivamente alla stipula della Convenzione con il Ministero, ogni Agenzia Capofila sottoscriverà con le Agenzie appartenenti alla Sottoregione di riferimento un Protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dei Piani di monitoraggio di cui alla Convenzione, nonché di trasferimento delle quote finanziarie, fatta salva la responsabilità sia sotto il profilo tecnico che finanziario di ciascuna Agenzia in relazione alle attività direttamente sostenute;

DATO ATTO:

- che ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, ARPA Abruzzo, ARPA Molise e ARPA Puglia, oltre ad individuare ARPA Emilia-Romagna come Capofila della Sottoregione Adriatico, con note rispettivamente prot. 39656 del 28/11/2014, prot. 119607 dell'1/12/2014, prot. 39503 del 26/11/2014, prot. 13851 dell'1/12/2014, prot. 12808 del 27/11/2014 e prot. 68324 del 9/12/2014 dei Legali Rappresentanti, hanno conferito mandato alla stessa ARPA Emilia-Romagna per la sottoscrizione della Convenzione con il Ministero di cui sopra;
- che la Convenzione da sottoscrivere con il Ministero ha come oggetto l'individuazione delle attività che dovranno essere svolte per l'avvio e l'attuazione delle componenti regionali della sottoregione Mare Adriatico dei Programmi di Monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D.lgs. 190/2010 nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero alle Agenzie Capofila;

VISTO:

- lo schema di Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Arpa Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di

recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO:

- che le attività previste sono descritte nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione sub A), e verranno ulteriormente dettagliate nel Programma Operativo delle Attività che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sarà definito per ciascun anno del periodo 2014-2017;
- che come previsto all'art. 5 della Convenzione sub A) ARPA Emilia-Romagna garantisce il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione Adriatico nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie ad essa trasferite per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione;
- che le attività affidate ad ARPA Emilia-Romagna in qualità di Agenzia Capofila sono analiticamente descritti all'art. 6 della Convenzione sub A);
- che la struttura di ARPA Emilia-Romagna che seguirà la realizzazione ed il coordinamento di tutte le attività previste nella Convenzione sub A) è la Struttura Oceanografica Daphne;
- che il Referente della Convenzione per ARPA Emilia-Romagna è la Dott.ssa Carla Rita Ferrari, Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, come indicato all'art. 14;

RILEVATO:

- che la Convenzione di cui trattasi avrà efficacia dalla data di ricezione da parte dell'ARPA Capofila della comunicazione di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del decreto di approvazione della Convenzione stessa da parte dei competenti organi di controllo e avrà durata fino al 31 dicembre 2017, salvo rinnovo per successivi periodi triennali;
- che per l'avvio dell'attuazione dei programmi di monitoraggio di cui alla presente Convenzione, da realizzarsi nel triennio 2015-2017, il Ministero trasferirà all'ARPA Emilia-Romagna, quale Capofila della Sottoregione Adriatico e secondo le modalità di cui all'art. 9 della Convenzione sub A), la somma iniziale di Euro 3.000.000 (tre milioni), che costituisce quota parte della complessiva assegnazione di risorse finanziarie riferita al triennio 2015-2017;
- che del suddetto importo la quota di Euro 100.000,00 è destinata all'Agenzia Capofila per le attività previste dall'art. 6 della Convenzione;

DATO ATTO INOLTRE:

- che con successivo atto si provvederà all'approvazione del Protocollo di intesa da sottoscrivere tra le Agenzie appartenenti alla Sottoregione Adriatico al fine di disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dei Piani di monitoraggio di cui alla Convenzione con il Ministero, nonché di trasferimento delle quote finanziarie spettanti ad ogni Agenzia;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Arpa Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Carla Rita Ferrari ;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si richiamano integralmente, lo schema di Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Arpa Emilia-Romagna, quale Agenzia Capofila della Sottoregione Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per l'avvio dell'attuazione dei programmi di monitoraggio di cui alla presente Convenzione, da realizzarsi nel triennio 2015-2017, il Ministero trasferirà

all'ARPA Emilia-Romagna, quale Agenzia Capofila della Sottoregione Adriatico e secondo le modalità di cui all'art. 9 della Convenzione sub A), la somma iniziale di Euro 3.000.000 (tre milioni), che costituisce quota parte della complessiva assegnazione di risorse finanziarie riferita al triennio 2015-2017;

3. di dare atto che del suddetto importo la quota di Euro 100.000,00 è destinata all'Agenzia Capofila per le attività previste dall'art. 6 della Convenzione;
4. di affidare la realizzazione ed il coordinamento di tutte le attività previste nella Convenzione sub A) alla Struttura Oceanografica Daphne;
5. di dare atto che con successivo atto si provvederà all'approvazione del Protocollo di intesa da sottoscrivere tra le Agenzie appartenenti alla Sottoregione Adriatico al fine di disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dei Piani di monitoraggio di cui alla Convenzione con il Ministero, nonché di trasferimento delle quote finanziarie spettanti ad ogni Agenzia.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

CONVENZIONE

Attuativa dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del d.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla strategia Marina)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

E

L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA

- il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** – Direzione Generale per la Protezione della Natura, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, codice fiscale 97240370581, è legalmente rappresentato dal Dirigente della Div. VI – Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero, Dott. Oliviero Montanaro, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, di seguito denominato "**Ministero**";
- la **Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna**, con sede a Bologna, Via Po n. 5, codice fiscale 04290860370, e rappresentata dal Prof. Stefano Tibaldi, nato a Bologna il 30/10/1949, in qualità di Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, che partecipa al presente Atto sia in proprio sia in rappresentanza delle ARPA Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, in forza di mandati conferiti rispettivamente con note prot. 39656 del 28/11/2014, prot. 119607 dell'1/12/2014, prot. 39503 del 26/11/2014, prot. 13851 dell'1/12/2014, prot. 12808 del 27/11/2014 e prot. 68324 del 9/12/2014 dei rispettivi Legali Rappresentanti, nel seguito indicata anche come "**ARPA**".

PREMESSO E CONSIDERATO:

- La legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato in data 06/10/2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 ed in vigore a far data dal 21/10/2014);
- Che la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- Che la Costituzione affida allo Stato la Tutela dell'ambiente in senso ampio e che il decentramento amministrativo attuato dallo Stato affida alle Regioni il monitoraggio dei dati ambientali
- Che il Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.190, così come modificato dall'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la citata Direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del mar Mediterraneo e relative sottoregioni;
- Che il Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.190, sulla base della Direttiva europea 2008/56/CE, ha designato il Ministero per esercitare la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal Decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsto dalla citata Direttiva,
- Che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.142 del 10 luglio 2014, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, individua all'art.6, lett.j), la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare quale soggetto pubblico istituzionale devoluto al "coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino";
- Che con decreto del 17/10/2014 n.249 il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e a definire i

traguardi ambientali, come previsto dagli artt..9 e 10 del D.lgs.190/2010;

- Che l'art. 11 del Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.190 prevede che il Ministero dell'Ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale della acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'art.10, nonché il raggiungimento di tali traguardi;
- Che l'art.11, comma 3 bis del Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.190, così come modificato della legge 11 agosto 2014, n.116, prevede che "l'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con i soggetti pubblici, tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata";
- Che il Comitato Tecnico di cui all'art. 4, comma 2, del citato Decreto legislativo n.190 nella riunione del 24 settembre 2014 ha approvato i Programmi di Monitoraggio di cui all'art. 11 del d.lgs. stesso;
- Che il Ministero dell'Ambiente ha stipulato in data 18 dicembre 2014 con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, nel quale si concorda di affidare gli interventi da realizzare nell'ambito dell'attuazione dei Programmi di monitoraggio alle ARPA;
- Che in particolare il menzionato Accordo prevede all'art. 2, comma 3, che le attività da realizzare nell'ambito dei Programmi di Monitoraggio saranno svolte dalle ARPA;
- Che il Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.190 ha previsto specifiche risorse finanziarie per la realizzazione delle attività in esso previste e utilizzabili per promuovere l'attività congiunta Stato/Regioni per il perseguimento degli obiettivi della più volte citata Direttiva Europea ;
- Che il Ministero, con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva all'art 4, comma 2, lett. b) ha ritenuto, in qualità di Autorità competente ed in Accordo con le Regioni, di organizzare le attività a livello delle Sottoregioni interessate dalle acque marine italiane individuate dalla Direttiva (Mediterraneo occidentale, Mare Ionio – Mediterraneo Centrale e Mar Adriatico), come già fatto in occasione delle attività di integrazione tecnico scientifica realizzate negli anni 2013-2014;
- Che la partecipazione delle Agenzie all'effettuazione di attività di monitoraggio aggiuntive a quelle previste dal quadro normativo vigente è possibile ed efficace a fronte della individuazione puntuale dei nuovi compiti e delle relative risorse

finanziarie occorrenti tali da permettere un loro rafforzamento finalizzato ad assolvere i compiti aggiuntivi, compresa la formazione del personale e l'eventuale adeguamento di personale qualificato occorrente all'attuazione dei compiti connessi alla Strategia Marina;

- Che come previsto dall'Accordo tra Ministero e Regioni all'art. 2, comma 4 il Ministero e le Regioni hanno concordato che nell'ambito di ciascuna Sottoregione venga individuato un capofila tecnico per assicurare il miglior coordinamento operativo nella realizzazione delle attività previste dai Programmi di Monitoraggio, e che pertanto le Agenzie regionali hanno provveduto ad organizzarsi scegliendo un capofila per ogni sottoregione;
- Che la presente Convenzione ha come oggetto l'individuazione delle attività che dovranno essere svolte per l'avvio e l'attuazione della componente regionale dei Programmi di Monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D.lgs. 190/2010 nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero alle Agenzie capofila;
- Che le tre Agenzie capofila per le tre sottoregioni sono rispettivamente: ARPA Liguria per la sottoregione Mediterraneo Occidentale, ARPA Calabria per la sottoregione Mare Ionio – Mediterraneo Centrale ed ARPA Emilia-Romagna per la sottoregione Mar Adriatico;
- Che ogni Agenzia capofila sottoscriverà con le Agenzie appartenenti alla sottoregione di riferimento un Protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dei Piani di monitoraggio di cui alla presente Convenzione, nonché di trasferimento delle quote finanziarie, fatta salva la responsabilità sia sotto il profilo tecnico che finanziario di ciascuna Agenzia in relazione alle attività direttamente sostenute;
- Che ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, ARPA Abruzzo, ARPA Molise e ARPA Puglia hanno individuato ARPA Emilia-Romagna come capofila della sottoregione Adriatico, ed è stato alla stessa conferito mandato per la sottoscrizione di una Convenzione con il Ministero;
- Che pertanto ARPA Emilia-Romagna è titolata a firmare la presente Convenzione anche per conto delle Agenzie sopra citate.

**Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1
(Premesse)**

Le premesse, per quanto riferite ai rapporti tra le Parti firmatarie della presente Convenzione, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente riportate e trascritte.

**Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)**

1. La presente Convenzione è finalizzata ad avviare e realizzare, da parte delle ARPA costituenti la Sottoregione Mar Adriatico, le attività previste dai Programmi di Monitoraggio dall'art. 11 del D.Lgs. 190/2010 e trasmessi alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come specificate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
2. L'allegato tecnico previsto dalla presente Convenzione, che potrà essere perfezionato e integrato su proposta della Cabina di Regia di cui al successivo art. 12, sentita la Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo tra MATTM e Regioni, comprende altresì gli esercizi di intercomparazione e di formazione specificamente previsti, destinati all'attuazione dei programmi di monitoraggio.

**Articolo 3
(Programma Operativo delle Attività)**

1. Per ciascun anno del periodo 2014-2017 verrà predisposto un Programma Operativo delle Attività. Per le attività 2015 il Programma dovrà essere predisposto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione così come previsto all'art. 8, per i restanti anni entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento;

2. Nel Programma Operativo delle Attività sono dettagliate le attività dei Programmi di Monitoraggio previste dall'Allegato Tecnico di cui al precedente art. 2 della presente Convenzione.
3. Il Programma Operativo delle Attività riporta i dettagli tecnici delle attività dei Programmi di Monitoraggio, il relativo crono-programma, la quantificazione economica di dettaglio delle attività nonché gli opportuni indicatori per il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
4. Il Programma Operativo delle Attività è predisposto dalla Arpa Capofila e trasmesso per l'approvazione al Ministero.
5. La Cabina di Regia può predisporre criteri e linee guida per assicurare il coordinamento delle attività previste dai Programmi Operativi di Dettaglio delle Sottoregioni nel rispetto delle caratteristiche e delle specificità di ciascuna Sottoregione.
6. Il Programma Operativo delle Attività può essere oggetto di modifica su proposta della Arpa Capofila ed approvazione del Ministero, sulla base dei progressi e delle risultanze che emergeranno nel corso delle attività, fermo restando che tali modifiche non possono comportare una trasformazione sostanziale delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 4

(Sottoregione Mar Adriatico)

1. Ai sensi della presente Convenzione e con riferimento a quanto previsto all'art. 2, comma 2 dell'Accordo tra MATTM e Regioni, fanno parte della Sottoregione Mar Adriatico le ARPA delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra MATTM e Regioni all'art. 2, comma 4, i rapporti tra le ARPA della Sottoregione Mar Adriatico per l'attuazione della presente Convenzione sono regolate da un apposito Protocollo stipulato tra le Agenzie stesse.

Articolo 5

(ARPA Capofila - Sottoregione Mar Adriatico)

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4 dell'Accordo tra Ministero e Regioni del 18

dicembre 2014 di seguito denominato “Accordo”, le ARPA della Sottoregione del Mare Adriatico, di cui al precedente art. 2 hanno conferito mandato all’ARPA Emilia-Romagna di garantire il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione stessa nonché l’utilizzo delle risorse finanziarie ad essa trasferite per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell’intera Sottoregione Adriatico.

Articolo 6 (Agenzia Capofila)

1. L’Agenzia Capofila rappresenta le ARPA della Sottoregione Mar Adriatico presso la Commissione di coordinamento e di verifica di cui all’art. 3 dell’Accordo tra MATTM e Regioni.
2. L’Agenzia capofila provvederà alla:
 - raccolta dei dati prodotti da ciascuna Agenzia per il successivo invio al Ministero;
 - partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica di coordinamento e di verifica di cui all’art. 3 dell’Accordo;
 - trasferimento alle altre Agenzie della sottoregione di riferimento delle risorse economiche destinate alla realizzazione delle attività di monitoraggio nelle acque di loro pertinenza in base alla periodicità e con le modalità previste dal successivo Art. 9;
 - trasmissione al Ministero di relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo le seguenti scadenze: una dopo i primi sei mesi e una alla fine di ogni anno di attività e una rendicontazione alla fine di ogni anno di attività;
 - gestione dei rapporti tra le Agenzie della Sottoregione.
3. Per lo svolgimento di tali attività, all’ARPA capofila sarà riconosciuto un contributo alle spese sostenute per le attività di coordinamento di cui al presente articolo.
4. Per tutta la durata della presente Convenzione, il capofila terrà costantemente aggiornato il Ministero sullo svolgimento delle attività convenzionali.
5. Il Ministero potrà richiedere al capofila tutta la documentazione disponibile necessaria alla migliore comprensione del lavoro svolto e potrà convocare i responsabili dell’attività delle Agenzie al fine di integrare la documentazione.

Articolo 7

(Trasmissione e utilizzo dei dati)

1. I dati e le elaborazioni della Sottoregione, raccolti secondo le modalità di cui all'Allegato Tecnico, parte integrante della presente Convenzione, saranno trasmessi entro sessanta giorni dall'effettuazione del campionamento (in relazione alla frequenza prevista) da ogni singola ARPA all'ARPA capofila, che provvederà quindi all'invio coordinato al Ministero secondo le modalità di cui al citato Allegato Tecnico.
2. Tutti i dati e le elaborazioni prodotte dalle ARPA, così come le relative rendicontazioni economiche, saranno nella diretta ed esclusiva responsabilità delle medesime.
3. Il Ministero e le Regioni firmatarie dell'Accordo del 18 dicembre 2014 procederanno, nell'ambito della Commissione di coordinamento e di verifica, alla valutazione della conformità dei dati trasmessi dall'Agenzia Capofila a quanto previsto nell'Allegato Tecnico di cui alla presente Convenzione.

Articolo 8

(Efficacia e durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di ricezione da parte dell'ARPA della comunicazione di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del decreto di approvazione della Convenzione stessa da parte dei competenti organi di controllo.
2. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovata per successivi periodi triennali su proposta della Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo, in coerenza con le disponibilità di bilancio previste per il corrispondente periodo.

Articolo 9

(Assegnazione e ripartizione delle risorse finanziarie)

1. Per l'avvio dell'attuazione dei programmi di monitoraggio di cui alla presente Convenzione, da realizzarsi nel triennio 2015-2017, il Ministero trasferirà all'ARPA

Emilia-Romagna, quale capofila della Sottoregione Mar Adriatico, la somma iniziale di EURO 3.000.000 (tre milioni), che costituisce quota parte della complessiva assegnazione di risorse finanziarie riferita al triennio 2015-2017, che sarà ulteriormente determinata con le modalità di cui al successivo comma 4. Di tale importo, la quota di EURO 100.000,00 (centomila euro) è destinata alla Agenzia Capofila per le attività previste dall'Art. 6.

2. L'importo di cui al comma precedente sarà trasferito dal MATTM all'ARPA Emilia-Romagna che provvederà al successivo trasferimento delle relative quote alle ARPA della sottoregione di riferimento dedotta la quota riportata nel precedente comma, con le seguenti modalità:
 - il 40% (quaranta per cento) pari ad EURO 1.200.000,00 (un milioneduecentomila/00), entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente Convenzione;
 - il 40% (quaranta per cento), pari ad EURO 1.200.000,00 (un milioneduecentomila/00), al raggiungimento di almeno il 60% delle complessive attività di monitoraggio, previste dall'Allegato Tecnico e programmate per l'anno di riferimento nel Piano Operativo, previa trasmissione di un rapporto dello stato di avanzamento da parte dell'ARPA Capofila;
 - il saldo del 20% (venti per cento) pari ad EURO 600.000,00 (seicentomila/00), salvo decurtazioni dovute al mancato svolgimento di parte delle attività, alla fine del 1° anno di monitoraggio, sulla base del rapporto finale attestante l'ultimazione delle attività, la rendicontazione e l'approvazione degli stessi da parte del Ministero;
3. Nel caso in cui al termine del primo anno siano state realizzate attività per importi inferiori a EURO 3.000.000, non dovute al mancato svolgimento di parte delle attività, l'importo residuo sarà utilizzabile per le attività da realizzare nelle annualità successive, secondo le modalità che saranno concordate su proposta della Cabina di Regia di cui al successivo art. 12, sentita la Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo tra MATTM e Regioni;
4. La quota spettante alla Agenzia Capofila, di EURO 100.000,00, sarà erogata in un'unica soluzione, nell'ambito del primo trasferimento dal MATTM.
5. L'attribuzione delle ulteriori risorse finanziarie destinate alla presente Convenzione sarà effettuata dal Ministero in attuazione di quanto sarà concordato ai sensi dell'art.

6 dell'Accordo, in particolare:

- Il Ministero provvederà a comunicare, entro gennaio 2015, le disponibilità di fondi da programmare per il triennio 2015-2017 e le risorse finanziarie attribuibili per l'anno 2015.
 - Entro il mese di gennaio dei successivi anni 2016 e 2017, il Ministero provvederà a comunicare le risorse finanziarie attribuibili per ciascuno degli anni in questione.
 - Il contributo di euro 9 milioni è attribuito per le attività da porre in essere in ciascuna Sottoregione secondo quanto concordato nell'ambito della Commissione di coordinamento e di verifica di cui all' art. 3 dell'Accordo MATTM e Regioni, sulla base della quantificazione dei costi delle attività effettivamente previste considerando anche gli oneri per le funzioni di coordinamento sostenuti dall'ARPA Capofila.
6. I fondi saranno gestiti dalle ARPA secondo i propri Regolamenti e dovranno essere oggetto di rendicontazione finale da parte delle Agenzie medesime, con le modalità previste al successivo art. 11.

Articolo 10 **(Costi ammissibili)**

1. Le attività previste dall'Allegato Tecnico saranno rendicontate da ciascuna ARPA in base alle voci di spesa, dettagliate nell'Allegato Tecnico stesso.
2. Le categorie di spesa ammesse a rendicontazione sono le seguenti:
 - a. Spese di personale, a tempo indeterminato, determinato e atipico ;
 - b. Spese per missioni;
 - c. Spese di formazione personale;
 - d. Spese per servizi;
 - e. Spese per materiale tecnico durevole;
 - f. Spese per materiale di consumo;
3. Sono considerate ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate le spese, come dettagliate nel Programma Operativo delle Attività, effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata della Convenzione, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità).
4. La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se:

- a. non e' finanziata da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
- b. e' necessaria allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti;
- c. per quelle non previste nell'allegato tariffario, ha un importo non superiore a quello medio di mercato e soddisfa il principio di buona gestione finanziaria, di economicità ed il rapporto costi-benefici;
- d. e' registrata nella contabilità dell'ente ed e' identificabile in maniera chiara e univoca;
- e. corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero;
- f. e' supportata per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- g. e' sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

Articolo 11

(Rendicontazione)

1. Ciascuna ARPA provvederà alla rendicontazione delle spese dalla stessa sostenute e conserverà per almeno 5 anni le fatture e tutta la documentazione da cui risultino i costi sostenuti.
2. Ogni ARPA, in base alle scadenze riportate all'art. 9, trasmetterà all'ARPA Capofila, secondo uno specifico format concordato nell'ambito della Cabina di Regia di cui al successivo art. 12, un rendiconto con evidenziati i costi sostenuti, ripartiti per le categorie di spesa indicate all'Art. 10; l'ARPA Capofila trasmetterà tale rendiconto al Ministero e procederà alla liquidazione del saldo, se dovuto.
3. E' facoltà del Ministero richiedere ad ogni singola ARPA i giustificativi delle spese indicate nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.

Articolo 12

(Cabina di Regia)

1. Al fine di assicurare che quanto previsto dalla presente Convenzione sia tempestivamente e compiutamente realizzato, anche in piena conformità a quanto previsto nell'Accordo, è istituita una Cabina di Regia.
2. La Cabina di Regia svolge le attività di coordinamento per l'attuazione coerente e

sinergica delle Convenzioni relative alle singole Sottoregioni ed alle Sottoregioni nel loro insieme, ne valuta le attività complessive e verifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle tempistiche previste, in particolare aggiornando e adeguando l'Allegato Tecnico per tener conto di quanto concordato nell'ambito dall'Accordo tra MATTM e Regioni.

3. La Cabina di Regia sarà costituita da due rappresentanti indicati da ciascuna delle ARPA Capofila e da tre rappresentanti indicati dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.
4. Ai componenti della Cabina di Regia non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Le riunioni della Cabina di Regia si svolgeranno preferibilmente in modalità di videoconferenza. Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi di spese per la partecipazione ai lavori della Commissione dei componenti non appartenenti al Ministero, restano a carico delle amministrazioni di appartenenza e costituiscono spese rendicontabili nell'ambito dell'Accordo.

Articolo 13

(Risorse finanziarie non utilizzate e decadenza dal finanziamento)

1. La singola ARPA decade dal finanziamento nel caso in cui non siano adempiuti gli obblighi relativi alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati come previsto dall'Allegato tecnico.
2. L'inosservanza degli obblighi previsti dall'Allegato Tecnico è rilevata dalla Cabina di Regia che propone al Ministero le opportune iniziative da assumere al fine di garantire la corretta realizzazione dei programmi di monitoraggi.
3. La decadenza del finanziamento comporta il recupero da parte del Ministero della somma erogata corrispondente alle attività di monitoraggio non effettuate. La Cabina di Regia determina le modalità per evitare o minimizzare le conseguenze che possano derivare dal mancato adempimento da parte delle Agenzie circa la corretta e tempestiva attuazione della medesima Convenzione.

Articolo 14

(Referenti della Convenzione)

1. Il Referente dell'atto convenzionale per l'ARPA Emilia-Romagna è la Dr.ssa Carla

Rita Ferrari.

2. Il Referente dell'atto convenzionale per il Ministero è il Dr. Oliviero Montanaro.

Articolo 15
(Responsabilità)

Il Ministero è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale impegnato nell'indagine e/o per gli eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose dall'attività del personale.

ARTICOLO 16
(Domicilio)

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ARPA Emilia-Romagna in Via Po n. 5 Bologna, ed il Ministero in via Cristoforo Colombo n. 44.

Articolo 17
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Articolo 18
(Spese di registrazione)

Le spese di registrazione della presente Convenzione saranno a carico della Parte che avrà motivo di richiederla.

Articolo 19
(Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nel presente atto, troveranno applicazione le disposizioni che regolano l'attività del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, ove applicabili, le vigenti norme del Codice Civile.

Articolo 20
(Allegati)

L'Allegato Tecnico alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale, sarà integrato da un Piano operativo annuale entro il primo trimestre di ciascun anno su proposta della Cabina di Regia di cui al precedente art. 12, sentita la Commissione di coordinamento e di verifica art. 3 Accordo MATTM e Regioni.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

**Per il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare**

Per l'ARPA Emilia Romagna

**Direzione per la Protezione della
natura e del Mare**

**Direttore della Div. VI
Dr. Oliviero Montanaro**

**Il Direttore Generale
Prof. Stefano Tibaldi**

ALLEGATO TECNICO DELLA CONVENZIONE

(Art. 17 L. 116 del 11 Agosto 2014)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E
DEL MARE

E

LE AGENZIE REGIONALI PROTEZIONE E AMBIENTE

PROGRAMMA MONITORAGGIO STRATEGIA MARINA D.LGS 190/10

Attività di monitoraggio che si svolgono nelle acque costiere, perlopiù nella fascia compresa tra le 1,5 Mn e le 12 Mn dalla costa, sulla spiaggia emersa, in ambienti superficiali e fino al limite dei 100 m di profondità;

Le attività raccolte sono organizzate in moduli operativi al fine di ottimizzare lo sforzo di indagine. Le attività di ciascun modulo devono essere svolte all'interno di una stessa area di indagine e replicate per il numero complessivo di aree che saranno individuate all'interno della sottoregione.

Per ciascun modulo sono riportati i Sottoprogrammi di cui al *Reporting Package* sui Programmi di Monitoraggio trasmesso alla Commissione Europea il 15 ottobre 2014.

Modulo 1 – Colonna d’acqua

Aree di indagine: prioritariamente hot spot per contaminanti e nutrienti, aree LTER, AMP; oltre 1.5 Mn e fino a 12 Mn dalla costa

Parametri: variabili chimico-fisiche, nutrienti, composizione quali-quantitativa delle comunità planctoniche (fito, mesozooplankton e macrozooplankton) con eventuali misure di abbondanze relative allo spettro dimensionale del plancton e concentrazione di contaminanti

Metodo: rilevazioni con sonda multiparametrica, prelievo con pompa e/o bottiglia di Niskin, con retini a dimensione maglie per prelievi zooplankton e successiva analisi dei campioni, *visual census*;

Campionamento: transetto costa-largo fino ai 100 m di profondità.

Sottoprogrammi	
1.1	Monitoraggio delle variabili chimico-fisiche in ambito costiero
1.2	Monitoraggio della concentrazione di nutrienti in ambito costiero
1.5	Monitoraggio quali-quantitativo del fitoplancton in ambito costiero
1.6	Monitoraggio quali-quantitativo del mesozooplankton e del macrozooplankton gelatinoso in ambito costiero
4.3	Monitoraggio della concentrazione di contaminanti chimici nell’acqua

Modulo 1E – Colonna d'acqua (zone eutrofiche)

Aree di indagine: hot spot per contaminanti e nutrienti, aree LTER, AMP; oltre 1.5 Mn e fino a 12 Mn dalla costa

Parametri: variabili chimico-fisiche, nutrienti, composizione quali-quantitativa delle comunità planctoniche, con misure di abbondanze relative allo spettro dimensionale del plancton, e concentrazione di contaminanti

Metodo: rilevazioni con sonda multiparametrica, prelievo con pompa e/o bottiglia di Niskin, con retini a dimensione maglie per prelievi zooplancton e successiva analisi dei campioni, *visual census*;

Campionamento: transetto costa-largo con 3 stazioni; 2 campioni a stazione per nutrienti e fitoplancton (superficiale e in corrispondenza del picco di clorofilla), 1 campione/rilevazione a stazione per variabili chimico-fisiche, zooplancton e contaminanti; *visual census* macrozooplancton su tutto il percorso effettuato con l'imbarcazione; fino ai 100 m di profondità.

Sottoprogrammi	
1.1	Monitoraggio delle variabili chimico-fisiche in ambito costiero
1.2	Monitoraggio della concentrazione di nutrienti in ambito costiero
1.5	Monitoraggio quali-quantitativo del fitoplancton in ambito costiero
1.6	Monitoraggio quali-quantitativo del mesozooplancton e del macrozooplancton gelatinoso in ambito costiero
4.3	Monitoraggio della concentrazione di contaminanti chimici nell'acqua

Modulo 2 – Analisi delle microplastiche

Aree di indagine: hot spot per contaminanti e nutrienti, aree LTER, AMP; oltre 1.5 Mn e fino a 12 Mn dalla costa

Parametri: analisi delle microplastiche, osservazioni eventuale materiale natante.

Metodo: rilevazioni con sonda multiparametrica, prelievo con idonei retini (manta) e successiva analisi dei campioni, *visual census*;

Campionamento: transetto costa-largo con 3 stazioni; 1 campione a stazione per microplastiche; fino ai 100 m di profondità.

Sottoprogrammi	
1.4	Analisi delle microplastiche

Modulo 3 – Specie non indigene

Aree di indagine: aree connesse con i principali vettori di introduzione di specie non indigene (aree portuali, impianti di acquacoltura) e aree di riferimento (preferibilmente AMP); dalla linea di costa fino alle 12 Mn

Parametri: composizione quali-quantitativa della comunità fitoplanctonica, zooplanctonica e bentonica; dati su trasporto marittimo e acque di zavorra; dati su impianti di acquacoltura, dati su introduzioni e traslocazioni di specie non indigene

Metodo: prelievo con pompa e/o bottiglia di Niskin, con retino per gli organismi planctonici; mediante grattaggio, con benna e/o box corer per gli organismi bentonici; analisi dei campioni; *visual census*; raccolta dati tramite il *Ballast Water Reporting Form* e per l'aggiornamento del Registro ASA e banche dati specie non indigene; messa a punto di un sistema di *early warning*

Campionamento: 2 stazioni per area per fito e zooplancton, 3 stazioni per area di benthos; 2 campioni a stazione per il fitoplancton, 1 campione a stazione per zooplancton e benthos

Sottoprogrammi	
1.8	Analisi della presenza di specie fitoplanctoniche non indigene
2.8	Identificazione e mappatura di aree ad alto rischio di introduzione di specie non indigene (NIS)
2.9	Monitoraggio di specie non indigene secondo protocolli di <i>early warning</i>
2.10	Monitoraggio dell'abbondanza e distribuzione di specie selezionate sulla base della loro invasività effettiva potenziale in aree costiere

Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati

Aree di indagine: spiagge sabbiose o ghiaiose, esposte al mare aperto e da ripartirsi tra aree portuali/urbane e aree remote (preferibilmente AMP)

Parametri: quantità e tipologia di rifiuti solidi

Metodo: *visual census*

Campionamento: rilevazioni secondo protocollo *ad hoc* in 2 siti di indagine

Sottoprogrammi	
1.9	Analisi dei rifiuti spiaggiati

Modulo 5 – Contaminazione

Aree di indagine: aree di potenziale input di contaminanti quali ad esempio foci di fiumi, piattaforme offshore, porti, discariche, risorgenze naturali di idrocarburi e aree di riferimento (preferibilmente AMP); dalla linea di costa fino alle 12 Mn

Parametri: concentrazione di contaminanti normati per il censimento delle emissioni e degli scarichi, quelli appartenenti all'elenco di priorità e tutti quelli per i quali è stato identificato un valore di Standard di Qualità Ambientale

Metodo: prelievo e analisi in laboratorio di campioni di acqua, sedimento e biota

Campionamento: 3 stazioni per acqua e sedimento, 1 stazione per il biota; 1 campione a stazione

Sottoprogrammi	
4.4	Monitoraggio degli input di contaminanti chimici
4.6	Monitoraggio della concentrazione di contaminanti chimici nei sedimenti(*)
4.8	Monitoraggio della concentrazione dei contaminanti chimici nel biota

(*) Fino ad una profondità massima di 100m

Moduli 5F, 5U, 5A, 5D – Input di nutrienti

Aree di indagine: 5F: foce della maggior parte dei principali fiumi italiani fatta eccezione per il Po, il Tevere e l'Arno; 5U: lista selezionata e rappresentativa di impianti di depurazione urbana; 5A: impianti di acquacoltura; 5D: piccole isole o piattaforme off-shore

Parametri: 5F: concentrazione di N tot e P tot nell'acqua, portata istantanea; 5U: concentrazione di N tot e P tot nell'acqua, coefficienti di emissione; 5A: concentrazione di N tot, P tot e azoto ammoniacale nell'acqua e nel sedimento; 5D: deposizione secca e deposizione umida, ossidi di azoto, dati sul traffico marittimo

Metodo: prelievo e analisi in laboratorio di campioni di acqua e/o sedimento, tecniche di interpolazione statistica, misurazione di portata istantanea

Campionamento: 5F: 3 stazioni ad area e 2 campioni per stazione, rilevazione della portata istantanea alla foce; 5U: una stazione ad area e 2 campioni per stazione; 5A: 6 stazioni ad area e 2 campioni per stazione per l'acqua e 4 stazioni ad area per il sedimento; 5D: 1 stazione ad area

Sottoprogrammi	
4.1	Monitoraggio del carico di nutrienti da fonti fluviali
4.2	Monitoraggio del carico di nutrienti da fonti urbane
4.5	Monitoraggio del carico dei nutrienti da acquacoltura
4.7	Monitoraggio del carico di nutrienti da deposizione atmosferica

Modulo 6 – Habitat coralligeno

Aree di indagine: aree superficiali e profonde, caratterizzate da un habitat a coralligeno sufficientemente esteso; dalla linea di costa fino alle 12 Mn

Parametri: presenza ed estensione dell'habitat, condizione dell'habitat (valutazione di specie strutturanti e della componente arborescente, numero, abbondanza e condizioni di specie sessili cospicue, morie di organismi, struttura dei popolamenti)

Metodo: survey per l'acquisizione di dati morfobatimetrici attraverso rilievi con metodi ecografici; raccolta di dati-immagine georeferenziati ad alta risoluzione (foto/video) mediante veicoli operati da remoto (ROV) e/o operatori subacquei

Campionamento: morfobatimetria su area di dimensioni 10x5 km; 4 stazioni ad area e 3 transetti per la raccolta di dati-immagine

Sottoprogrammi

2.2	Monitoraggio dell'estensione dell'habitat a coralligeno
-----	---

Modulo 7 – Habitat fondi a Maerl

Aree di indagine: aree superficiali e profonde, caratterizzate da fondi a Maerl; dalla linea di costa fino alle 12 Mn

Parametri: presenza ed estensione dell'habitat, vitalità dell'habitat (identificazione e valutazione principali specie strutturanti), porzione di habitat influenzato in maniera significativa dalle attività antropiche, eterogeneità spaziale

Metodo: survey per l'acquisizione di dati morfobatimetrici attraverso rilievi con metodi ecografici; raccolta di dati-immagine georeferenziati ad alta risoluzione (foto/video) mediante veicoli operati da remoto (ROV), box corer e/o benna, analisi in laboratorio di campioni .

Campionamento: morfobatimetria su area di dimensioni 10x5 km; 4 stazioni ad area e 3 transetti per la raccolta di dati-immagine, campionamenti a volume standard del substrato (box corer e/o benna).

Sottoprogrammi

2.4	Monitoraggio dell'estensione dei fondi a Maerl
-----	--

Modulo 8 – Habitat di fondo marino sottoposti a danno fisico

Aree di indagine: aree potenzialmente interessate da sigillatura dovuta a posa/realizzazione di opere antropiche o da abrasione dovuta ad attività di pesca con mezzi che interagiscono in modo attivo sul fondo marino ; dalla linea di costa fino alle 12 Mn

Parametri: presenza ed estensione dei diversi habitat, vitalità dell'habitat, porzione di habitat influenzato in maniera significativa dalle attività antropiche, eterogeneità spaziale; composizione e abbondanze relative del macrozoobenthos e dell'epimegabenthos; granulometria e spessore dello strato superficiale

Metodo: survey per l'acquisizione di dati morfobatimetrici attraverso rilievi con metodi ecografici; raccolta di dati-immagine georeferenziati ad alta risoluzione (foto/video) mediante veicoli operati da remoto (ROV) o telecamere filoguidate; prelievo con benna e/o box corer e analisi in laboratorio di campioni di macrozoobenthos; prelievo con rete a strascico e analisi in laboratorio di campioni di epimegabenthos

Campionamento: morfobatimetria su area di dimensioni 10x5 km; 4 stazioni ad area e 3 transetti per la raccolta di dati-immagine; 3 stazioni ad area di indagine e 3 campioni a stazione per macrozoobenthos e epimegabenthos

Sottoprogrammi

2.5	Monitoraggio dell'estensione delle biocenosi di fondo mobile sottoposte a danno fisico
-----	--

N. proposta: PDEL-2014-82 del 13/10/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Generale

OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Arpa Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 18/12/2014

Il Dirigente
